



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO - SOCIALE – ENTI LOCALI - CULTURA
SERVIZIO “Tutela Sociale - Famiglia” – DPG023

AVVISO

Contributi per il sostegno dei centri antiviolenza (CAV) e delle case rifugio (CR) per le donne vittime di violenza ex. L.R. 6/2024 art. 22, che ha modificato la L.R. 31/2006 - annualità 2025. CUP C25C25001390001

La normativa di riferimento è la L.R. 6/2024 art. 22 , che ha modificato la L.R.31/2006 “*Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio per le donne maltrattate*”, da integrare con quanto disposto dall’Intesa del 14 settembre 2022 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali (pubblicata nella G.U. n. 276 del 25 novembre 2022) con cui sono stati aggiornati i requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, oltre che la Delibera di Giunta Regionale n. 476/P del 14.5.2007 avente ad oggetto “*linee guida per l’applicazione della L. R. 31/2006*”.

L'articolo 3 "*Finanziamento alle strutture antiviolenza*" della LR .31/2006 prescrive al comma 1 “*Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e per garantirne il funzionamento, la Regione eroga contributi annuali alle strutture antiviolenza di cui all'articolo 5-bis operanti nel territorio regionale ed iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 4-bis. I contributi sono erogati entro il mese di novembre di ciascun anno*”;

Pertanto in attuazione di quanto previsto dalla normativa il **30 settembre 2025** scade il termine per la presentazione delle istanze per l’accesso ai finanziamenti per il sostegno dei Centri antiviolenza (CAV) e delle Case rifugio (CR) per le donne vittime di violenza a valere sulla L. R. 6/2024 art. 22.

I Soggetti titolari di Centri Antiviolenza e di Case Rifugio, già funzionanti e finanziati dalla Regione Abruzzo, accedono anche alle risorse del Fondo per le Pari Opportunità ripartito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto 28 novembre 2024 (GU Serie Generale n.46 del 25-2-2025).

Sono ammessi a presentare istanza di contributo i seguenti soggetti:

- a) Associazioni e organizzazioni, con sede operativa nella Regione Abruzzo e operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
- b) Enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, avvalendosi esclusivamente delle professionalità di cui all’art. 3 della citata Intesa;
- c) Soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d’intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro. L’intesa dovrà risultare da atto formale alla data della presentazione della domanda di

contributo e permanere sino alla rendicontazione del contributo, laddove erogato, con indicazione altresì dei ruoli dei partecipanti e la ripartizione delle attività.

Le suindicate Associazioni e organizzazioni, laddove previsto, devono:

- a) essere registrate nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
- b) avere nel proprio Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;
- c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
- d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

I Centri antiviolenza e le Case rifugio da finanziare devono garantire i requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio previste nell'Intesa del 14 settembre 2022 Rep. Atti n. 146/CU, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014.

I Centri antiviolenza e le Case rifugio già esistenti e che attualmente godono di contributi regionali e statali per mezzo della Regione, possono avvalersi del periodo transitorio per l'adeguamento ai requisiti dell'Intesa del 14 settembre 2022 - Rep. Atti n. 146/CU, come previsto all'art.15 di detta Intesa e come prorogato dalla successiva Intesa del 25 gennaio 2024, fatte salve eventuali ulteriori proroghe concesse dal Ministero.

Tali soggetti dovranno dichiarare, utilizzando il modello C disponibile sullo sportello, le carenze in essere rispetto ai diversi articoli dell'Intesa e la tempistica prevista per l'adeguamento di ognuno.

Risulta tuttavia indispensabile, a garanzia della qualità e appropriatezza dei servizi erogati, che il personale impiegato presso i Centri antiviolenza e le Case rifugio che si avvalgono del periodo transitorio, abbia concluso ALMENO la formazione iniziale di 120 ore, di cui almeno sessanta di affiancamento.

Le istanze devono essere presentate alla Regione Abruzzo - Dipartimento SOCIALE - ENTI LOCALI CULTURA – Servizio Tutela Sociale - Famiglia utilizzando lo **Sportello Digitale della Regione Abruzzo** raggiungibile all'indirizzo <https://sportello.regione.abruzzo.it>; **la domanda di contributo sarà generata direttamente dal sistema digitale seguendo attentamente le istruzioni ivi pubblicate. Per accedere allo Sportello Digitale è necessario essere in possesso dell'identità digitale SPID (www.spid.gov.it/richiedi-spid).**

Lo sportello è abilitato alla ricezione delle domande fino al 30/09/2025 ore 24:00. (fatte salve eventuali proroghe).

Non saranno ricevibili le istanze pervenute agli uffici regionali in modalità difforme.

All'atto della compilazione della domanda devono essere inseriti, sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci, i dati e le informazioni relative alla natura giuridica e al possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 31/2006 e quelli fissati dall'Intesa del 14 settembre 2022 Rep. Atti n. 146/CU.

L'istanza deve essere corredata dei seguenti **documenti da caricare** direttamente sullo Sportello Digitale all'atto della compilazione della domanda:

- Formulario di progetto con piano finanziario, redatto sull'Allegato B;
- Dichiarazione di possesso/adeguamento ai requisiti dell'Intesa, redatto sull'Allegato C (solo eventualmente, per i CAV e le CR già esistenti);
- Schema riepilogativo del personale e dei/delle volontari/e redatto sull'Allegato D;
- Curricula del personale e dei/delle volontari/e impiegati o che si intende impiegare nelle attività;

- Titolo di proprietà/contratto di affitto/comodato d'uso dell'immobile adibito a Centro antiviolenza/Casa rifugio;
- Copia dell'autorizzazione al funzionamento della casa Rifugio ai sensi del DM 308/2001;
- Carta dei servizi;
- Regolamento interno della Casa Rifugio (solo per le case rifugio)
- Copia del protocollo di rete antiviolenza locale (*ove esistente*)

Le associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, anche se di d'intesa con il soggetto proponente, dovranno produrre anche i seguenti documenti da caricare direttamente sullo Sportello Digitale all'atto della compilazione della domanda:

- copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- autodichiarazione di iscrizione al RUNTS, o altro Albo ove previsto, con indicazione di relativo numero e data di iscrizione;
- relazione sulle attività svolte atte a dimostrare una consolidata e comprovata esperienza nell'impegno contro la violenza alle donne (redatta su modello relazione disponibile su sportello digitale).

La mancanza di uno dei suddetti documenti costituisce motivo di esclusione.

I soggetti proponenti, nella redazione dei progetti e i relativi impegni assunti, devono tenere conto di quanto disposto dalle “*Linee guida per l'applicazione della L. R. 31/2006*” artt.3, 4, 5 e 6.

La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dai costituenti le forme associative e non è ammesso l'affidamento delle attività medesime a soggetti terzi.

I formulari di progetto presentati dai soggetti che attualmente godono di contributi regionali e statali per mezzo della Regione devono, obbligatoriamente, contenere i dati relativi agli accessi e alle prese in carico richieste nello stesso formulario, nonché i dati relativi ai sostegni abitativi e di inserimento lavorativo assicurati con i finanziamenti statali afferenti il Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere; i dati sono da riportare distintamente per i periodi specificati.

Alla valutazione dei progetti ammissibili a finanziamento si procederà in applicazione dei criteri previsti all'art. 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 476/P del 14.5.2007 avente ad oggetto “*Linee guida per l'applicazione della L. R. 31/2006*”.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio “*Tutela Sociale - Famiglia*” Dott. Tobia Monaco. Informazioni possono essere richieste attraverso lo Sportello Digitale utilizzando la sezione FAQ – domande e risposte frequenti.

Il Dirigente
Dott. Tobia Monaco